



## VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO as. 22-23

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere allo scrutinio e alla valutazione finale di ciascuno studente per la Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato cioè 743 ore (il numero di ore di assenza ammissibili per gli alunni che si avvalgono di IRC è pari a un quarto di 990 ore cioè 247,5 ore).

### FATTISPECIE DI DEROGA ALLE ASSENZE

Si adottano le seguenti deroghe, motivate e straordinarie, al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa:

- le assenze per malattia o particolari condizioni di salute giustificate con certificato medico
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, ecc)
- il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane
- partecipazione ad attività sportive ad alto livello agonistico organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che **non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione** degli alunni interessati.

Quindi, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (dlgs 62/2017 art.5 c.3).